



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793
sito web: www.comune.santonofrio.vv.it e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

AREA AMMINISTRATIVA
PRESTAZIONI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2/Amm.va del 09/01/2019

**OGGETTO: Art.li 65 e 66 Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.
Assegno Nucleo familiare e Assegno Maternità-Elenco soggetti ammessi. Concessione anno 2018.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI GLI ART. 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la concessione di:

- Assegno mensile per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori;
- Assegno Maternità;

VISTE le istanze di richiesta prodotte in atti dagli interessati, regolarmente istruite ed attestanti le situazioni economiche dei nuclei familiari, confrontate con la soglia del diritto stabilita dalla legge;

RICHIAMATO il Comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato su G.U. n. 58 dell'11/03/2003 che rivaluta le provvidenze erogate dai Comuni relative all'assegno del nucleo familiare e di maternità, ai sensi dell'art/li 65 e 66, comma 4 della legge della legge 23/12/1998 e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge n. 388 del 23/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva INPS in riferimento all'art. 65 della legge 448/98 che contempla: "al fine della concessione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3) nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente come modificato dall'art. 13 della legge 97/2013, ovvero cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19/11/2007 n. 251).

VISTA la Circolare INPS 35/2010;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con diverse sentenze (nn., 187/2000; 306/2008; 329/2011) ha affermato oggetto di specifica tutela costituzionale, il diritto della tutela dell'infanzia e della genitorialità, per effetto degli artt. 29,30 e 31 della Costituzione e che sono a fondamento di assegni a sostegno della maternità e della famiglia;

CONSIDERATO che alla luce di quanto riportato nelle sentenze predette, sembra essere di dubbia legittimità costituzionale la norma riportata in circolare INPS 35/2010, che esclude i cittadini stranieri titolari di mero permesso di soggiorno, ma non del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornamento, dal beneficio dell'assegno di maternità comunale e dell'assegno familiare;

ATTESO pertanto, che il Comune, ottemperando a quanto riportato nella circolare INPS n° 35/2010, se negasse tali assegni ai cittadini stranieri, pur in possesso degli altri requisiti soggettivi di bisogno economico, si esporrebbe ad una azione giudiziaria anti – discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, con la possibilità per il giudice di ordinare al Comune l'erogazione della prestazione attraverso una lettura costituzionale orientata della norma ovvero di rinviare il fascicolo alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale sulla normativa in oggetto;

RITENUTO pertanto, disapplicare la circolare INPS n° 35/2010 in argomento con esonero di ogni responsabilità a riguardo circa la violazione delle indicazioni in essa evidenziate e si confida che l'INPS rettifichi formalmente le indicazioni presenti nella circolare, atteso che il ruolo dell'Istituto si sostanzia esclusivamente nel pagamento del beneficio sulla base dei dati trasmessi dal Comune, ai quali compete l'attività istruttoria e la potestà concessiva del beneficio stesso, con esclusione quindi, di ogni altra attività diversa dal mero pagamento dell'assegno al beneficiario.

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159 del 05/12/2013: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 “Revisione delle soglie”, che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 “Disposizioni transitorie finali”, che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma3 del DPCM 5/12/2013, n.159”;
- Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 28/02/2018, di “Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità” con il quale è stato stabilito le variazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare e di maternità per l'anno 2018.
- E il comunicato n°47 del 25/02/2017, di “Rivalutazione, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità” con il quale è stato stabilito che restano fermi, per l'anno 2017, la misura e i requisiti economici dei predetti assegni in vigore negli anni 2015 e 2016, come già previsti dal comunicato G.U. n. 70 del 25/03/2015;
- RILEVATO che i richiedenti sono in possesso di ATTESTAZIONE ISEE, valida per la richiesta della prestazione in oggetto in quanto rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e attestante l'Indicatore ISEE;

Accertata la propria competenza in materia ;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto concedere i benefici agli aventi diritto e trasmettere copia della presente all'Inps che disporrà la effettiva liquidazione, con verifica di eventuali benefici concessi di trattamento previdenziale di maternità;

Atteso che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da valere quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i.

1) **CONCEDERE L'ASSEGNO PER MATERNITA'** ai soggetti che hanno fatto richiesta per l'anno 2018, che hanno i requisiti anagrafici ed economici secondo le normative vigenti, ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 448/98 e s.m.i., nella misura indicata nell' allegato prospetti, facenti parte integranti e sostanziali della presente determina, come da contenuto distinte:

- **MAT n° 201900300197 del 09/01/2019;**

- **ANF n° 201900300196 del 09/01/2019;**

2) **CHE** per la tutela della privacy prevista dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. l'elenco resta depositato presso l'Ufficio Segreteria- Prestazioni Sociali.

3) **Dare atto** che nessun onere grava sul bilancio comunale dovendo gli assegni essere erogati dall'INPS.

4) **Trasmettere copia** della presente all'INPS di Vibo Valentia, con espresso riferimento a quanto esplicitato in essa, per le successive procedure di erogazione in capo all'INPS stesso.

5) **Rendere noto** ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è il medesimo sottoscrittore del presente atto.

Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. Oppure ricorso straordinario al P.D.R. entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO PETROLO**



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793
sito web: www.comune.santonofrio.vv.it e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

AREA AMMINISTRATIVA
PRESTAZIONI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2 /Amm.va del 09/01/2019

**OGGETTO: Art.li 65 e 66 Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.
Assegno Nucleo familiare e Assegno Maternità-Elenco soggetti ammessi. Concessione anno 2018.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Sant'Onofrio Lì 09/01/2019

Il Responsabile del Servizio

f.to Paolo Petrolo